

RISCOSSIONE

Le semplificazioni per i versamenti previste dal Decreto crescita di Gennaro Napolitano

L'**articolo 4-quater D.L. 34/2019** (recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”), introdotto nel corso dell’iter parlamentare di conversione, prevede **“semplicazioni in materia di versamento unitario”**.

In particolare, con la disposizione in esame viene **ampliato** il novero dei **tributi** che possono essere versati attraverso l’utilizzo del **modello di pagamento unificato F24**.

In primo luogo, oggetto di modifica è il **comma 2** dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), che contiene l’elenco dei **“debiti tributari”** rientranti nell’ambito applicativo del c.d. **“versamento unitario”**.

A tale elenco, infatti, vengono aggiunte due lettere (**h-sexies** e **h-septies**) relative, rispettivamente, alle **tasse sulle concessioni governative** e alle **tasse scolastiche**. Pertanto, la possibilità di pagare utilizzando il **modello F24** viene estesa anche a questi due tributi.

Si ricorda che attualmente le tasse sulle concessioni governative e quelle scolastiche vengono versate tramite **bollettino di conto corrente postale**.

Lo stesso **articolo 4-quater** prevede espressamente che le novità in esame acquistano **efficacia** a partire dal **primo giorno del sesto mese successivo** a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita e, in ogni caso, **non prima del 1° gennaio 2020**.

Nelle **Schede di lettura** predisposte dal Servizio studi di Camera e Senato (**Dossier 123/5**), si precisa che, nella prospettiva di semplificazione procedurale perseguita dal legislatore, **“l’utilizzo del modello F24 consente di effettuare i pagamenti con modalità telematiche, nonché di introdurre i dati relativi al pagamento delle tasse scolastiche nella dichiarazione precompilata”**.

L’articolo in esame, inoltre, **modifica** anche la disciplina delle **modalità** e dei **termini** di **versamento** dell’acconto mensile dell’Irap dovuta dalle **amministrazioni statali** e dagli **enti pubblici** dettata dal [D.M. 421/1998](#).

In particolare, la norma interviene sul **comma 4** dell'[articolo 1 D.M. 421/1998](#), che regola il versamento delle **amministrazioni periferiche dello Stato**, anche a ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, degli **ordinatori secondari di spese statali** e delle **amministrazioni degli organi costituzionali**.

In base alla disciplina **ante Decreto crescita**, questi enti pubblici versano mensilmente l'acconto Irap a favore delle regioni e delle province autonome (*ex articolo 30, comma 5, D.Lgs. 446/1997*) “con **emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali (...) utilizzando apposito bollettino (...)**”.

Per effetto di quanto previsto dal **comma 3** dell'**articolo 4-quater D.L. 34/2019**, viene eliminato il riferimento ai **bollettini di conto corrente postali** e viene introdotta la possibilità di **versare l'aconto mensile Irap** mediante il sistema del **versamento unitario**, ossia utilizzando il **modello F24** (limitatamente, però, ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento “F24 Enti pubblici”).

Analoga modifica viene apportata al **comma 6** dello stesso **articolo 1 D.M. 421/1998**, la cui nuova formulazione prevede che “*gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive*” **non più** mediante **bollettino di conto corrente postale**, ma attraverso il **modello F24** (sempre limitatamente ai casi in cui non sia possibile il ricorso all’F24 Enti pubblici).

Attraverso l'**ampliamento** delle ipotesi in cui è possibile ricorrere al sistema del **versamento unitario**, il legislatore ha inteso proseguire nel percorso di **razionalizzazione** delle **modalità di pagamento** dei **tributi** nell’ottica della progressiva **semplificazione degli adempimenti fiscali** dei contribuenti.

modello F24, infatti, garantisce una **maggior efficienza** nella gestione dei pagamenti e, inoltre, già viene utilizzato per il pagamento di **numerosi tributi**.

Infine, l'**articolo 4-quater** del decreto crescita interviene sulla disciplina del **versamento dell'addizionale comunale all'Irpef** dettata dall'[articolo 1, comma 143, L. 296/2006](#) (legge finanziaria 2007) che, infatti, viene integralmente sostituito.

Nella sua nuova formulazione il comma in parola stabilisce che il **versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento**.

Le **modalità applicative** delle nuove regole, nonché i criteri per la **ripartizione giornaliera**, da parte dell’Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d’imposta (avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali), dovranno essere stabiliti con un **successivo decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Con lo stesso decreto, inoltre, sarà fissato il **termine** a partire dal quale troveranno applicazione le **nuove modalità di versamento**.

Seminario di specializzazione

L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)